

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3
N. 1303/AV3 DEL 27/09/2017**

Oggetto: SENTENZA N. 1971/2016 EMESSA DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3**

- . - . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione;

- D E T E R M I N A -

- di prendere atto della Sentenza n. 1971/2016 emessa dal Tribunale Ordinario di Ancona il 30/11/2016 (RG. 3319/2013 - repert. N. 5139/2016 del 01/12/2016) ed trasmessa all'AV3 dalla Direzione Generale dell'ASUR in data 17/02/2017 prot n. 5336/ASUR/AAGG/P, con la quale il Tribunale ha accolto il ricorso proposto da ASUR Marche sancendo il principio per cui *"La maggiorazione del 9% sui prezzi delle protesi acustiche non sia dovuta da ASUR Marche e che eventuali pagamenti effettuati con detta maggiorazione debbano essere restituiti in quanto privi di causa"*.
- Di stabilire che dalla data di approvazione del presente atto, in base al principio enunciato dal Tribunale di Ancona, a tutte le ditte che forniscono protesi acustiche all'AV3, dovrà essere chiesta la fatturazione secondo le tariffe previgenti stabilite con DM 332/99;
- Di disporre che la presente determina sia comunicata alle ditte che forniscono protesi acustiche anche ai fini dell'interruzione del termine prescrizione;
- Di stabilire che le ditte stesse che hanno fornito protesi acustiche a questa Area Vasta dovranno ripetere le somme corrisposte e non dovute a titolo di maggiorazione del 9%;
- di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art.4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della LR 26/96 e s.m.i.;
- Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art.17 della LR 26/96 e s.m.i.;
- Di trasmettere il presente atto ai responsabili amministrativi e sanitari delle strutture interessate, per quanto di rispettiva competenza.

IL DIRETTORE DI AREA VASTA
Dott Alessandro Maccioni

Per il parere infrascritto:

U.O. CONTROLLO DI GESTIONE E U.O. CONTABILITA' E BILANCIO

Si attesta che dalla adozione della presente determina non derivano oneri di spesa.

Il Dirigente del Controllo di gestione
Paolo Gubbinelli

Il Dirigente del Servizio Bilancio
Dr.ssa Lucia Eusebi

La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C.DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE

Motivazione

Con sentenza n. 1971/2016 (RG. 3319/2013) depositata il giorno 01/12/2016, il Tribunale Ordinario di Ancona, definitivamente pronunciando in ordine all'opposizione promossa dall' ASUR Marche avverso il decreto ingiuntivo n. 646/13 emesso a favore del sig. Verdecchia Sandro, quale titolare della impresa individuale "Audio 3 di Sandro Verdecchia", ha accolto l'opposizione medesima con la motivazione che "la maggiorazione del 9% sui prezzi delle protesi acustiche non sia dovuta da ASUR Marche e che eventuali pagamenti effettuati con detta maggiorazione debbano essere restituiti in quanto privi di causa."

La vertenza nasce dalla differente interpretazione data dalle parti in ordine al contenuto di alcune disposizioni di legge (nazionali e regionali) che avrebbero previsto una maggiorazione del 9% sulle remunerazioni riconosciute ai fornitori di protesi acustiche.

La normativa di riferimento è la seguente:

- Art. 2, comma 380, Legge 244/2007 (Legge finanziaria 2008), "Per l'anno 2008, a livello nazionale e in ogni singola regione, la spesa per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica relativa ai dispositivi su misura di cui all'elenco 1 allegato al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1999 n. 332, non può superare il livello di spesa registrato nell'anno 2007 incrementato del tasso di inflazione programmata. Al fine di omogeneizzare sul territorio nazionale la remunerazione delle medesime prestazioni, gli importi delle relative tariffe, fissate quali tariffe massime dall'art. 4 del decreto del Ministro della salute 12 settembre 2006, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 settembre 2006, sono incrementate del 9 per cento".
- Art. 8 DM 332/99, il base al quale le Regioni fissano il livello massimo delle tariffe da corrispondere nel proprio territorio ai soggetti erogatori".
- Art. 9 DM 332/99, in base al quale le Regioni e le USL "contrattano con i fornitori dei dispositivi di cui all'elenco 1 del nomenclatore operanti sul proprio territorio le modalità e le condizioni delle forniture".
- Delibera di Giunta n. 1560 del 14/12/2004, prevedente la fornitura di dispositivi protesici alle tariffe indicate nell'elenco allegato al DM 332/99, con espressa rinuncia dei fornitori a richiedere eventuali aumenti fino al 30/06/2005". La disposizione regionale interessa alcuni presidi ortopedici (escluse le protesi acustiche ed oculari), in base ad un accordo con la Federazione Italiana dei tecnici ortopedici.

Spettava quindi alla Regione Marche individuare i soggetti fornitori delle protesi alle Aziende Sanitarie fissando i prezzi con apposito atto, mantenendo l'impegno di spesa ai livelli del 2007.

Questi tetti massimi, in base alla finanziaria del 2008 sarebbero stati maggiorati del 9%. Oltre il tetto massimo, l'impegno di spesa sarebbe ricaduto esclusivamente sulla Regione.

Quindi, da un lato lo Stato ha riconosciuto alle Regioni la possibilità di stabilire autonomamente "il proprio specifico tariffario" in modo da adeguare le risorse disponibili alle reali esigenze della popolazione locale, e dall'altro ne ha disposto la maggiorazione del 9% "al fine di omogeneizzare sul territorio nazionale la remunerazione delle medesime prestazioni" (art.2 comma 380 della L. Finanziaria del 2008).

Il Tribunale di Ancona ha dunque ritenuto sussistere una evidente subordinazione della maggiorazione del 9% alla adozione da parte della Regione di apposito Tariffario.

Ciò è quanto sostenuto anche dalla circolare 25949/08 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, laddove afferma che "La disposizione della legge finanziaria incide direttamente sugli importi fissati come tariffe massime dal DM 12/09/2006. Resta fermo che le Regioni debbano definire il proprio specifico tariffario, relativo alla fornitura dei dispositivi di cui all'elenco 1 allegato DM 332/99, entro tali importi massimi, in base ad autonome considerazioni e nel rispetto del vincolo di cui al primo periodo del comma 380."

La Regione Marche, però, non ha mai recepito il previsto tariffario relativamente alle protesi acustiche, che quindi sono rimaste fuori dall'aumento del 9% per cui, in assenza di tale nuovo specifico tariffario, dovevano trovare applicazione le tariffe previgenti stabilite con DM 332/99.

E tale principio è stato ora sancito anche dal Tribunale di Ancona per cui è necessario ora dare esecuzione alla sentenza n. 1971/2016 con l'applicazione delle tariffe di cui al D.M. 332/99 e con il recupero delle somme indebitamente percepite dalla ditte fornitrici.

Esito dell'istruttoria

Tutto quanto considerato, si propone l'adozione della seguente determina:

- di prendere atto della Sentenza n. 1971/2016 emessa dal Tribunale Ordinario di Ancona il 30/11/2016 (RG. 3319/2013 - repert. N. 5139/2016 del 01/12/2016) ed trasmessa all'AV3 dalla Direzione Generale dell'ASUR in data 17/02/2017 prot n. 5336/ASUR/AAGG/P, con la quale il Tribunale ha accolto il ricorso proposto da ASUR Marche sancendo il principio per cui "La maggiorazione del 9% sui prezzi delle protesi acustiche non sia dovuta da ASUR Marche e che eventuali pagamenti effettuati con detta maggiorazione debbano essere restituiti in quanto privi di causa".
- Di stabilire che dalla data di approvazione del presente atto, in base al principio enunciato dal Tribunale di Ancona, a tutte le ditte che forniscono protesi acustiche all'AV3, dovrà essere chiesta la fatturazione secondo le tariffe previgenti stabilite con DM 332/99;
- Di disporre che la presente determina sia comunicata alle ditte che forniscono protesi acustiche anche ai fini dell'interruzione del termine prescrizione;
- Di stabilire che le ditte stesse che hanno fornito protesi acustiche a questa Area Vasta dovranno ripetere le somme corrisposte e non dovute a titolo di maggiorazione del 9%;
- di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art.4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della LR 26/96 e s.m.i.;
- Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art.17 della LR 26/96 e s.m.i.;

- Di trasmettere il presente atto ai responsabili amministrativi e sanitari delle strutture interessate, per quanto di rispettiva competenza.

Il responsabile del procedimento
Dr.ssa Donatella Uncinetti Rinaldelli

IL DIRIGENTE U.O.C.
DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE
Dr. Alberto Carelli

- ALLEGATI -